

STATUTO

“MAFALDA - ASSOCIAZIONE DONNE TRENTO APS”

approvato in Assemblea Straordinaria il 23/09/2024

Sommario

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI	3
ART.1 - DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA	3
ART.2 - ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE	3
ART.3 - FINALITÀ E ATTIVITÀ	4
TITOLO II - NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO	4
ART.4 - ASSOCIATE.....	4
ART.4BIS – CATEGORIE DI SOCIE	4
ART.5 - PROCEDURA DI AMMISSIONE	5
ART.6 - DIRITTI E DOVERI DELLE ASSOCIATE	5
ART.7 - CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO	6
TITOLO III - NORME SUL VOLONTARIATO	6
ART.8 - DELLE VOLONTARIE E DELL’ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO	6
ART.9 - DEI VOLONTARI E DELLE PERSONE RETRIBUITE	7
TITOLO IV - ORGANI SOCIALI	7
ART.10 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE	7
ART.11 - RIUNIONI SOCIALI IN VIDEOCONFERENZA.....	7
A) ASSEMBLEA DELLE SOCIE	8
ART.12 - COMPOSIZIONE, MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA DELLE SOCIE	8
ART.13 - COMPETENZE E QUORUM DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI.....	8
ART.14 - COMPETENZE E QUORUM DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI	9
ART.15 - REGOLE DI VOTO DELL’ASSEMBLEA DELLE SOCIE.....	9
B) CONSIGLIO DIRETTIVO	9
ART.16 - COMPOSIZIONE, MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	9
ART.17 - COMPETENZE E QUORUM DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.....	10
ART.18 - REGOLE DI VOTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.....	11
ART. 19 - CESSAZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	11
ART. 20 - SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	11
TITOLO V - CARICHE SOCIALI	12
ART.21 - CARICHE SOCIALI.....	12
ART.22 – PRESIDENTE	12
ART.23 – VICEPRESIDENTE	12
ART.24 – SEGRETARIA E TESORIERA	12
ART.25 - CESSAZIONE DELLA TITOLARITÀ DELLA CARICA SOCIALE	13
ART.26 - SOSTITUZIONE DEI TITOLARI DELLA CARICA SOCIALE.....	13
TITOLO VI – GRUPPI OPERATIVI	13
ART.27 – COSTITUZIONE E DISCIPLINA DEI GRUPPI OPERATIVI	13

<u>TITOLO VII - I LIBRI SOCIALI.....</u>	<u>14</u>
ART.28 - LIBRI SOCIALI E REGISTRI.....	14
<u>TITOLO VIII - NORME SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO..</u>	<u>14</u>
ART.29 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO	14
ART.30 - RISORSE ECONOMICHE.....	14
ART.31 - BILANCIO DI ESERCIZIO.....	14
<u>TITOLO IX - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO</u>	<u>15</u>
ART.32 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO	15
<u>TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI</u>	<u>15</u>
ART.33 - NORME DI RINVIO	15

STATUTO

“MAFALDA - ASSOCIAZIONE DONNE TRENTO APS”

approvato in Assemblea Straordinaria il 23/09/2024

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. L'Associazione denominata “MAFALDA - ASSOCIAZIONE DONNE TRENTO APS”, di seguito indicata anche come “Associazione”, è regolata dal presente Statuto, dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”) e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.
2. Essa opera prevalentemente a livello provinciale.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Trento, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio Direttivo e pubblicizzato nelle forme di legge. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Trento non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
4. L'Associazione può istituire sedi secondarie ed operative, uffici o rappresentanze sul territorio italiano senza comportare una modifica dello Statuto.
5. L'Associazione ha durata illimitata, salve le cause di scioglimento previste dall'articolo 32 del presente Statuto e dal codice civile.

Art.2 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, in favore delle proprie associate, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore lettere d), i), u) come di seguito elencate e specificate:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
3. L'Associazione potrà altresì svolgere:
 - attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017. L'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo;
 - attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le attività di interesse generale di cui al comma precedente, in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza

nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 117/2017.

4. In funzione del perseguimento delle finalità istituzionali l'Associazione potrà:

- partecipare o aderire ad altri enti ed istituzioni che perseguono finalità istituzionali analoghe o complementari;
- collaborare con le Amministrazioni pubbliche, attivando forme di co-programmazione, co-progettazione, accreditamento, partenariati e convenzioni;
- collaborare con i soggetti privati, persone fisiche ed enti, preferibilmente mediante la stipula di specifici accordi contrattuali.

Art.3 - Finalità e attività

1. L'Associazione persegue la finalità di promuovere la cultura in tutte le sue forme favorendo al contempo l'aggregazione sociale e la solidarietà.

2. L'associazione intende perseguire il concreto raggiungimento delle finalità menzionate al comma precedente attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- organizzare convegni, conferenze, seminari e incontri su tematiche culturali, artistiche, sociali e solidaristiche;
- organizzare campagne di sensibilizzazione e di raccolta di fondi in favore di progetti di solidarietà sociale ed internazionale;
- organizzare corsi e moduli formativi in materia artistico/culturale e sociale;
- organizzare eventi e manifestazioni dirette alla valorizzazione della figura della donna in ambito culturale, artistico e professionale, quali concerti, mostre, rassegne e riproduzioni cinematografiche;
- organizzare itinerari guidati presso luoghi di rilevante interesse artistico – culturale, storico e sociale;
- raccogliere, catalogare, redigere e pubblicare, anche in forma elettronica e multimediale, materiale di carattere artistico – culturale e sociale;
- collaborare con altre Associazioni ed organismi, operanti negli ambiti di utilità e di solidarietà sociale, anche per la realizzazione di programmi e progetti comuni;

3. L'Associazione potrà svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

TITOLO II - NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art.4 - Associate

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. L'Associazione deve sempre essere composta da almeno 7 (sette) associate persone fisiche. Se tale numero minimo di associate viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Runtis.

3. I soggetti minorenni sono rappresentati dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Art.4bis – Categorie di socie

1. Le socie sono suddivise nelle seguenti categorie:

- a) socie ordinarie: persone fisiche che condividono le finalità sociali ed intendono contribuire al loro raggiungimento. La loro ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socia;

- b) socie onorarie: persone fisiche che si sono particolarmente distinte nella collaborazione e nel sostegno all'attività della Associazione. La loro ammissione è deliberata dall'Assemblea delle Socie su proposta del Consiglio Direttivo.

Art.5 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. La domanda di ammissione deve essere conforme alla modulistica approvata dal Consiglio Direttivo. In tale domanda deve essere anche precisato che la richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. Decorso tale termine senza che il Consiglio Direttivo abbia deliberato circa l'ammissione o il rigetto dell'aspirante socia, questa si intende ammessa dal giorno successivo al decorso del termine. Il Consiglio Direttivo deve prenderne atto con apposita delibera alla prima riunione utile.
3. Entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione della domanda, il Consiglio Direttivo deve comunicare alla aspirante socia l'accoglimento della domanda o l'eventuale rigetto, tramite mail o altro mezzo telematico. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione.
4. Contro il provvedimento di rigetto l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Il Consiglio Direttivo può proporre, anche su impulso dei soci, l'ammissione a socia onoraria di persone fisiche o enti senza scopo di lucro che si sono particolarmente distinti nella collaborazione e nel sostegno all'attività dell'Associazione. La proposta deve essere inserita nell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e la decisione sulla proposta sarà deliberata ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto.

Art.6 - Diritti e doveri delle associate

- 1 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
2. Le associate hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto;
 - b) accedere alle cariche associative e concorrere alla loro elezione;
 - c) essere informati e coinvolti in tutte le attività ed iniziative dell'Associazione;
 - d) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associata deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati.
3. L'esercizio dei diritti sociali spetta alle associate fin dal momento della loro iscrizione nel libro soci, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa annuale.
4. Le associate hanno il dovere di:
 - a) adottare e mantenere comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra le associate e tra queste ultime e gli organi sociali;
 - b) rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e nel termine previsto dall'art. 7 co 2 lett. c) del presente Statuto;
- d) partecipare alla vita associativa, in particolare all'Assemblea delle Socie.

5. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra le associate riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutte le associate, le cariche associative sono elettive e tutte le associate possono esservi nominate.

6. Le quote ed i contributi associativi sono a fondo perduto e pertanto non sono rivalutabili, né trasferibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, di recesso o di esclusione da socia non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato.

Art.7 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. Il rapporto associativo può cessare per:

- a) decadenza;
- b) esclusione.

2. Il Consiglio Direttivo prende atto con apposita delibera della decadenza del rapporto associativo nel caso di:

- a) recesso volontario. Ogni associata può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) morte della persona fisica;
- c) mancato pagamento della quota associativa annuale scaduto il termine perentorio assegnato alla socia dal Consiglio Direttivo per regolarizzare la propria posizione.
La quota associativa deve essere versata entro i termini deliberati dal Consiglio Direttivo a inizio esercizio. Decorso tale termine, il Consiglio Direttivo comunica la sospensione assegnandogli un termine perentorio di 60 giorni per provvedere alla regolarizzazione della propria posizione.

3. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione di una associata nei seguenti casi:

- a) sopraggiunto superamento del limite di cui all'art. 4 co. 2 del presente Statuto;
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- d) aver arrecato all'Associazione danni materiali o d'immagine.

4. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro detto provvedimento l'associata esclusa può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fintanto che l'Assemblea ordinaria non delibera circa l'appello della socia esclusa, l'associata mantiene il pieno esercizio dei propri diritti associativi, compreso il diritto di voto in Assemblea.

5. L'associata receduta o esclusa non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III - NORME SUL VOLONTARIATO

Art.8 - Delle volontarie e dell'attività di volontariato

1. Le volontarie sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Le volontarie si dividono in:

- a) volontarie non occasionali: sono considerati tali i soggetti che:
 - hanno accettato di ricoprire una carica sociale senza percezione di nessun tipo di retribuzione, diretta e/o indiretta, salvo il rimborso delle spese;
 - sono stati ammessi dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di apposita domanda, a svolgere attività di volontariato con carattere di abitudine.
- b) volontarie occasionali: sono considerati tali i soggetti che sono stati ammessi dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di apposita domanda, a svolgere attività di volontariato con carattere di occasionalità.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro le volontarie, associate o non associate e deve inoltre assicurare le proprie volontarie contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

3. La qualità di volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui la volontaria è associata o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Pertanto, l'attività della volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

4. Qualora il Consiglio Direttivo stabilisca con propria delibera condizioni e limiti massimi, alla volontaria possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività, purché queste siano analiticamente documentate o autocertificate ai sensi dell'art. 17 co. 4 del D.lgs. n. 117/2017.

Art.9 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche delle proprie associate, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti di cui all'art. 36 del D.lgs. n. 117/2017.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

Art.10 - Organi dell'Associazione

1. Gli organi sociali sono organismi di tipo collegiale e costituiscono il modello di funzionamento interno, ai quali sono demandate le funzioni di indirizzo amministrazione, e controllo dell'ente.

2. Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea delle socie;
- b) il Consiglio Direttivo;

Art.11 - Riunioni sociali in videoconferenza

1. Ciascuna riunione degli organi sociali può svolgersi anche mediante videoconferenza o in modalità mista, sempre che tutte le partecipanti siano identificate e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

2. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova la segretaria verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche la Presidente; nel caso in cui la segretaria e la Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura della segretaria, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dalla Presidente o da colei che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

A) ASSEMBLEA DELLE SOCIE

Art.12 - Composizione, modalità di convocazione e funzionamento dell'Assemblea delle Socie

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo dove si forma la volontà sociale.
2. L'assemblea è composta da tutte le associate in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale all'atto dello svolgimento della riunione.
3. L'Assemblea è convocata dalla Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) delle associate.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, la Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora la Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, la Vicepresidente o, in subordine, la consigliera più anziana di età, deve procedere in sua vece alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente.
5. La convocazione deve pervenire per iscritto alle associate tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. In caso di fondata urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a 4 (quattro) giorni. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
6. L'Assemblea è presieduta dalla Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dalla Vicepresidente o da altra associata indicata in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dalla Presidente e dalla verbalizzante a ciò appositamente nominata. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.
8. A seconda dell'oggetto su cui è tenuta a deliberare, l'assemblea può riunirsi in sede ordinaria oppure straordinaria. Nello stesso giorno può svolgersi una assemblea ordinaria ed una straordinaria, purché non si svolgano contemporaneamente.

Art.13 - Competenze e quorum dell'Assemblea ordinaria dei Soci

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
 - a) deliberare sulla proposta di bilancio di esercizio, predisposta dal Consiglio Direttivo;
 - b) deliberare sull'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - d) eleggere e revocare il componente dell'organo di controllo, se previsto;
 - e) eleggere e revocare il componente l'organo di revisione, se previsto;
 - f) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - g) deliberare sull'ammissione a socia onoraria, su proposta del Consiglio Direttivo;
 - h) approvare l'eventuale Regolamento Statutario che disciplina l'applicazione del presente Statuto;
 - i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti.
2. L'Assemblea potrà deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
3. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) della metà più uno delle associate aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero delle associate presenti (di persona o per delega).

4. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti delle associate presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.14 - Competenze e quorum dell'Assemblea straordinaria dei Soci

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno 3/4 (tre quarti) delle associate aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno 1/3 (un terzo) delle associate aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) delle associate aventi diritto di voto (presenti di persona o per delega).

Art.15 - Regole di voto dell'Assemblea delle Socie

1. Ciascuna associata ha diritto ad un solo voto, purché risulti in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associata minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sulle stesse. Le associate minorenni sono quindi computate ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.

3. Ciascuna associata può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un'altra associata mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse fino a 3 (tre) deleghe per associata, tranne nel caso delle assemblee elettive dove è consentita una sola delega per persona. Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli organi sociali e agli eventuali dipendenti dell'Associazione.

4. Per le votazioni delle riunioni dal vivo si procede normalmente con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, è facoltà procedere con il voto a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.

5. Per le votazioni delle riunioni in videoconferenza si procede esclusivamente con il voto palese, salvo decisione diversa del Consiglio Direttivo.

6. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza o in modalità elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associata che partecipa e vota. Le relative modalità di esercizio devono essere disciplinate da apposito regolamento.

7. Le consigliere non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

B) CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.16 - Composizione, modalità di convocazione e funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, ed è eletto dall'Assemblea tra le associate in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 5 (cinque) membri, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

3. Non può essere eletta consigliera, e se nominata decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art.2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.

4. Le consigliere durano in carica 3 (tre) anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Sono rieleggibili senza vincoli.
5. Il Consiglio Direttivo è convocato dalla Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) delle consigliere. In quest'ultimo caso, la Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. Qualora la Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, la Vicepresidente o, in subordine, la consigliera più anziana di età, deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine precedente. La prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla nuova elezione è convocata dalla Presidente uscente o, in subordine, dalla consigliera più anziana di età fra le nuove elette.
6. La convocazione deve pervenire per iscritto alle consigliere tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
7. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutte le consigliere.
8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dalla Presidente o, in sua assenza, dalla Vicepresidente; in assenza di entrambe, è presieduto da altra consigliera individuata tra le presenti.
9. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dalla Presidente e dalla verbalizzante a ciò appositamente nominata. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.17 - Competenze e quorum del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea delle associate;
 - b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e curarne il deposito presso il RUNTS entro il 30 giugno di ciascun anno;
 - c) redigere il programma annuale e pluriennale di attività;
 - d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e curarne il deposito presso il RUNTS entro il termine previsto dall'art. 48 del Codice del Terzo Settore;
 - e) nominare la Presidente, la Vicepresidente, ed eventualmente la Tesoriera e la Segretaria dell'Associazione;
 - f) aggiornare le informazioni e gli atti depositati sul RUNTS entro i termini previsti dalle disposizioni attuative del Codice del Terzo Settore
 - g) costituire, al fine di meglio svolgere le proprie funzioni, eventuali Gruppi Operativi e nominarne il relativo referente secondo le modalità stabile dal Regolamento statutario;
 - h) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione delle associate;
 - i) redigere e approvare l'eventuale Regolamento Statutario dell'Associazione;
 - j) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - k) provvedere, entro un termine congruo, ad informare le associate in merito all'obbligo di versare la quota associativa entro il termine stabilito in Statuto;
 - l) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - m) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - n) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dalla Presidente;
 - o) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - p) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - q) deliberare l'istituzione di sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero;
 - r) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione. Inoltre, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di costituire una Giunta Esecutiva a cui demandare alcune competenze purché venga disciplinato da apposito Regolamento.

3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Art.18 - Regole di voto del Consiglio Direttivo

1. Ciascuna consigliera ha diritto ad un solo voto, sempre che esso non sia cessato ai sensi dell'art. 19 del presente statuto.

2. Non è ammesso il voto per delega.

3. Per le votazioni è obbligo procedere con il voto palese.

4. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza o in modalità elettronica, se disciplinato da apposito Regolamento.

5. In caso di parità nella votazione, prevale il voto della Presidente.

Art. 19 - Cessazione dei componenti del Consiglio Direttivo

1. I componenti del Consiglio Direttivo possono cessare anticipatamente rispetto la scadenza naturale del proprio mandato per:

- a) decadenza;
- b) revoca.

2. Il Consiglio Direttivo prende atto con apposita delibera della decadenza da componente del Consiglio Direttivo nel caso di:

- a) morte;
- b) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, co. 3 del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associata a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.7 del presente Statuto.

3. Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea ordinaria la revoca da componente del Consiglio Direttivo, nei seguenti casi:

- a) ingiustificata assenza per più di 3 (tre) riunioni nel corso singolo esercizio sociale;
- b) a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

4. La consigliera colpita da proposta di revoca è sospesa dall'esercizio dei poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Nel corso dell'Assemblea delle Socie che delibererà circa la revoca della componente del Consiglio Direttivo, alla consigliera interessato deve essere garantito il diritto al contraddittorio.

Art. 20 - Sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo

1. Nel caso in cui una o più consigliere cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nell'articolo 19 del presente statuto, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione.

2. La Consigliera sostituita, rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza delle consigliere, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e la Presidente o, in subordine, la consigliera più anziana di età, dovrà convocare

l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione delle nuove consigliere, le consigliere cessate rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

TITOLO V - CARICHE SOCIALI

Art.21 - Cariche sociali

1. Le cariche sociali sono dei mandati speciali disciplinati dallo Statuto, che vengono conferiti a componenti del Consiglio Direttivo tramite nomina all'interno dello stesso Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo delibera la nomina delle seguenti cariche:
 - a) Presidente;
 - b) Vicepresidente;
 - c) Segretaria;
 - d) Tesoriera.
3. Le cariche di Presidente e di Vicepresidente sono obbligatorie e sono nominate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione di insediamento.
4. Le cariche sociali scadono in concomitanza alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo nominante, salvo le cause di cessazione di cui all'art. 25 del presente Statuto.

Art.22 – Presidente

1. La Presidente è la legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. La Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi delle associate che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) esercitare, nei casi di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo, sottoponendoli entro 30 (trenta) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea delle associate e il Consiglio Direttivo
 - e) curare i rapporti con i singoli soci per consolidare i rapporti organici del Consiglio Direttivo con la base associativa;
 - f) essere punto di riferimento per i contatti fra l'Associazione, i suoi organi, la base associativa e fra i vari soggetti che operano nei campi di attività dell'Associazione o collaborano con la stessa;

Art.23 – Vicepresidente

1. La Vicepresidente è la sostituta della Presidente e pertanto deve essere informato e reso partecipe delle decisioni da parte della Presidente.
2. La Vicepresidente coadiuva la Presidente nello svolgimento e supervisione delle funzioni organizzative ed esecutive necessarie alla realizzazione concreta dei programmi e delle iniziative sociali e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o cessazione anticipata.
3. La Vicepresidente può esercitare le funzioni che la Presidente gli delega espressamente.

Art.24 – Segretaria e Tesoriera

1. Le cariche di Segretaria e di Tesoriera sono facoltative e possono essere attribuite alla stessa persona.
2. La Segretaria si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questa delegate dal Consiglio Direttivo o dalla Presidente.

3. La Tesoriera si occupa in generale della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, e in particolare della tenuta dei libri contabili. In relazione all'entità ed alla complessità degli adempimenti la Tesoriera può essere coadiuvata da volontari, dipendenti oppure da collaboratori esterni. La nomina e l'eventuale trattamento economico di tali soggetti sono stabiliti con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art.25 - Cessazione della titolarità della carica sociale

1. Il titolare della carica sociale può cessare anticipatamente rispetto la scadenza naturale della propria carica per:

- a) decadenza;
- b) revoca.

2. Il Consiglio Direttivo prende atto con apposita delibera della decadenza della carica sociale nel caso di:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) cessazione da componente del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art.19 del presente statuto;
- c) grave infermità.

3. Il Consiglio Direttivo può revocare le cariche sociali con le stesse modalità previste per l'elezione.

4. Il provvedimento di cessazione della carica sociale, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessata entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro detto provvedimento l'interessata può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fintanto che l'Assemblea ordinaria non delibera circa l'appello, l'interessato mantiene la propria carica e le relative competenze

Art.26 - Sostituzione dei titolari della carica sociale

1. Qualora una delle cariche sociali venisse meno, la Presidente, la Vicepresidente o, in subordine, la consigliera più anziana di età dovrà convocare il Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere all'elezione della nuova carica vacante.

2. In caso di cessazione dall'incarico della Presidente, fino alla nomina della nuova carica, la Vicepresidente assumerà i poteri attribuiti alla Presidente.

3. In caso di cessazione dall'incarico delle altre cariche sociali, fino all'elezione della nuova carica, la Presidente assumerà i poteri attribuiti alla carica.

TITOLO VI – GRUPPI OPERATIVI

Art.27 – Costituzione e disciplina dei gruppi operativi

1. Per il più efficace esercizio delle funzioni statutarie, il Consiglio Direttivo può istituire gruppi operativi che possono essere:

- territoriali: coadiuvano il Consiglio Direttivo a perseguire le finalità sociali in uno specifico territorio di competenza
- di lavoro: coadiuvano il Consiglio Direttivo ad approfondire una determinata materia o progettualità.

2. Le modalità costitutive ed operative dei gruppi operativi sono disciplinate da apposito regolamento.

TITOLO VII - I LIBRI SOCIALI

Art.28 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - il libro delle socie;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - il registro delle volontarie tenuto nella forma e nei modi prescritti dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 18 co. 2 del d.lgs. n. 117/2017.

TITOLO VIII - NORME SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO

Art.29 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
 - a) da eventuali beni mobili e immobili, di proprietà della stessa o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
 - b) dalle risorse economiche elencate nel successivo articolo 38;
2. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatrici, associate, lavoratori e collaboratori, consigliere ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.30 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - attività di raccolta fondi;
 - rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.31 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria entro il 30 giugno, per garantire il rispetto dell'eventuale obbligo di deposito del bilancio presso il RUNTS.
3. Oltre al bilancio l'Associazione è tenuta a redigere e conservare gli eventuali rendiconti previsti dalle disposizioni normative, come ad esempio il rendiconto delle raccolte fondi ed il rendiconto del 5x1000.

TITOLO IX - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art.32 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dall'art. 14 co. 3 del presente Statuto.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI

Art.33 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.